l'estero » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per un importo di Lit. 7.833.223 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo nel suo parere del 6 marzo 1967 è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La richiesta presentata dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dalla « Fondazione figli degli Italiani all'estero », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione professionale terminate il 27 novembre 1963, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino alla concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 7.833.223.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 7.833.223 (pari a circa 12.533 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale effettuate dalla « Camera di commercio, industria e agricoltura (CCIA) di Roma »

(Fascicolo F.S.E. n. 6532)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/271/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Vista la richiesta del 19 giugno 1965 presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione professionale, per un importo totale di Lit. 14.005.797,

Vista la propria decisione del 28 marzo 1963 relativa all'aggiornamento dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 6 marzo 1967,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, la domanda in questione concerne operazioni di riqualificazione professionale

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.

terminate nel periodo 30 settembre 1963 — 30 settembre 1964 incluso ed effettuate sotto la responsabilità ed a carico della « Camera di commercio, industria e agricoltura (CCIA) di Roma », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento ;

Considerando che tale richiesta è stata validamente presentata nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che, dall'esame della richiesta e dalla verifica dei relativi elementi materiali e contabili, risulta che l'importo delle spese esposte nella richiesta stessa, pur concernendo operazioni di riqualificazione professionale effettuate presso un centro di riqualificazione, non è stato calcolato in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, sub a), del regolamento n. 9, di modo che una somma di Lit. 3.245.232 corrispondente alla rettifica del calcolo deve essere aggiunta all'importo richiesto ; che, inoltre, risulta che le operazioni di riqualificazione professionale in parola concernono lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 4 del suddetto regolamento e che tale richiesta soddisfa alle condizioni previste dal regolamento n. 9, ed in particolare dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dalla « Camera di commercio, industria e agricoltura (CCIA) di Roma » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo sulla base dell'importo richiesto maggiorato di Lit. 3.245.232 e che l'importo del contributo del Fondo è fissato perciò a Lit. 14.005.797 + 3.245.232 = Lit. 17.251.029 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo nel suo parere del 6 marzo 1967 è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La richiesta presentata dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dalla « Camera di commercio, industria e agricoltura (CCIA) di Roma », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione professionale terminate nel periodo 30 settembre 1963 — 30 settembre 1964 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino alla concorrenza dell'importo di Lit. 17.251.029.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 17.251.029 (pari a circa 27.602 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN